



Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 3 marzo 2008

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dell'articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4;

Ritenuto, altresì, di fornire indicazioni per la corretta applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo restano valide ed efficaci;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato "A".
2. La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "B".
3. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1 secondo lo schema riportato nell'allegato "C".
4. Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
5. Le richieste d'iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla deliberazione 26 aprile 2006, n.1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell'articolo 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.
6. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

ALLEGATO “A”

(articolo 1, comma 1)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI
.....

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 212, COMMA 8, D.LGS. 152/06
COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 30, D.LGS 4/08**

IMPRESA denominazione:

Codice fiscale / numero registro imprese:

Numero di telefono:

Numero di fax:, e-mail:

A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA.....

N°. PROTOCOLLO.....

ISCRIZ. N°.....DEL

La presente comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- ☐ modello di comunicazione
- ☐ attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00
- ☐ fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti

COMUNICAZIONE

Il/i sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica

in qualità di legale/i rappresentante/i/titolare dell'impresa

denominazione _____

sede legale in _____ via/p.zza _____ C.A.P. _____

residenza o sede secondaria con rappresentanza (imprese estere) _____

comunica/comunicano ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del D.Lgs. 4/08 che l'impresa intende effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Consapevole/i della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può/possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. stesso

DICHIARA/DICHIARANO

- che l'impresa svolge la/le seguente/i attività¹

.....
.....
.....

- che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²		Caratteristiche ³ [1] [2] [3] [4]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²		Caratteristiche ³ [1] [2] [3] [4]

¹ Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.

² La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.

³ Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:

☐ alla rinfusa ☐ in colli ☐ con veicolo per trasporto specifico ☐ altro

- che i veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO

DICHIARA/DICHIARANO altresì

1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato residente in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Data Firma

Data Firma

Data Firma

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.

Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.

Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.

Rilasciato il da

➤ Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal Decreto del Ministro dell'ambiente 28.4.1998 n. 406.

➤ Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO “B”

(articolo1, comma 2)

Schema di provvedimento di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06 come sostituito dall’art. 2, comma 30, del Dd.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prot. n. del presentata dall’impresa.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del..... in data.....

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L’impresa
con sede in

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

legale rappresentante Codice fiscale:
comune e data di nascita

Attività svolta/e

.....
.....
.....

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti	

Veicoli utilizzabili:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

Art. 2 (prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO “C”

(articolo 1, comma 3)

Schema di provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. del presentata dall'impresa.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del..... in data.....con la quale è stata rigettata la suddetta comunicazione in quanto.....

DISPONE

Articolo 1

1. La comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. del presentata dall'impresa.....è rigettata per i motivi indicati nelle premesse.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente